



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA

Delibera del Consiglio d'Istituto n.7 del 11 febbraio 2016

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI


Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al Sistema penale

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF);

Con il presente Regolamento e/o l' informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto Comprensivo di Occhiobello, sedi della scuola dell'Infanzia di Occhiobello, della scuola primaria e Secondaria di Occhiobello, della scuola Primaria di Via Bassa a S.Maria Maddalena, della scuola secondaria di Via Amendola a S.Maria Maddalena, della scuola primaria di Via King a S.Maria Maddalena, della scuola, primaria e secondaria di Canaro.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di:

Scuola Infanzia Occhiobello: Insegnante Bordin Lorenza

Scuola Primaria/Secondaria Occhiobello: Insegnante Bellinazzi Maura

Scuola primaria Via Bassa S.Maria Maddalena: Insegnante Covizzi Patrizia

Scuola primaria Via King S.Maria Maddalena: Insegnante Catozzo Roberto

Scuola secondaria Via Amendola S.Maria Maddalena: Insegnante Coizzi Sonda

Scuola primaria /secondaria Canaro: Insegnante Lazzarini Paolo

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

5. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - SANZIONI

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte in "Allegato A" e "Allegato F")


1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi **pari a € 55,00**.

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 220,00 a € 2.200,00**.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.



Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **55 € o 110 €** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00**

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto Comprensivo Occhiobello - Verbale N. ____ del ____);

b) - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

ISTITUTO COMPENSIVO DI OCCHIOBELLO

Via M.L. King, 3 45030 S.M. Maddalena – Occhiobello (RO)

Tel 0425-757513; fax: 0425769322

Email: roic803002@istruzione.it

PEC: roic803002@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic-occhiobello.gov.it

Codice fiscale 91005210298



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 9 - NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art.14 legge n. 689/1981;

Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 11 febbraio anno 2016 (delibera n.7-verbale n.° 4)



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n. / (anno)

L'anno il giorno del mese di nei locali
...../area all'aperto di pertinenza della scuola
....., alle

ore il sottoscritto
funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui
alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. ____ del
.....;

ha accertato che il Sig., nato a
..... il residente in
alla via identificato con
....., in servizio presso (se dipendente)
..... ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003
in quanto

(sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver
fumato, ecc.)

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara:

.....
.....
.....

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a €;
si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

€55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),

€110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato ,
da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di ROVIGO;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo

131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio..... e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo di Occhiobello).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO

Via M.L. King, 3 45030 S.M. Maddalena – Occhiobello (RO)

Tel 0425-757513; fax: 0425769322

Email: roic803002@istruzione.it

PEC: roic803002@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic-occhiobello.gov.it

Codice fiscale 91005210298



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Occhiobello

Al Sig. Prefetto
della Provincia di Rovigo
Via L. Ricchieri detto Celio,12
45100 Rovigo

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Melillo



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO

Via M.L. King, 3 45030 S.M. Maddalena – Occhiobello (RO)

Tel 0425-757513; fax: 0425769322

Email: roic803002@istruzione.it

PEC: roic803002@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic-occhiobello.gov.it

Codice fiscale 91005210298



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Occhiobello

Al Sig. Prefetto
della Provincia di Rovigo
Via L. Ricchieri detto Celio,12
45100 Rovigo

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Melillo



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO

Via M.L. King, 3 45030 S.M. Maddalena – Occhiobello (RO)

Tel 0425-757513; fax: 0425769322

Email: roic803002@istruzione.it

PEC: roic803002@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic-occhiobello.gov.it

Codice fiscale 91005210298



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.

Occhiobello

Raccomandata AR

Ai Sig.
genitori dell'alunno
Classe
Via
.....

OGGETTO: Processo verbale n.... del
Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge
n. 689/1981 .

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei
locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via
....., Comune di, il sottoscritto
....., in qualità di responsabile preposto
all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge
11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del
Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con
provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che:

l'alunnnat ... a (....) e residente a
.....(....), Via, ha violato le
disposizioni della normativa antifumo in quanto
.....
.....
.....
.....



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

(eventualmente)... ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

.....
.....

nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo.

commina allo/a stess ... una ammenda pari a € ;

si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Rovigo scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Melillo

ISTITUTO COMPENSIVO DI OCCHIOBELLO

Via M.L. King, 3 45030 S.M. Maddalena – Occhiobello (RO)

Tel 0425-757513; fax: 0425769322

Email: roic803002@istruzione.it

PEC: roic803002@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic-occhiobello.gov.it

Codice fiscale 91005210298



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

**ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL
DIVIETO DI FUMO**

Prot. n. 1366/A13

Occhiobello 29/02/2016

A tutto il personale
dell'ISTITUTO COMPENSIVO DI OCCHIOBELLO

Via M.L. King, 3
45030 Occhiobello (Ro)

Agli studenti
Alle famiglie
All'ALBO ON LINE

**Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva
Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".**

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:

Docente e plesso

Scuola Infanzia Occhiobello: Insegnante Bordin Lorenza

Scuola Primaria/Secondaria Occhiobello: Insegnante Bellinazzi Maura

Scuola primaria Via Bassa S.Maria Maddalena: Insegnante Covizzi Patrizia

Scuola primaria Via King S.Maria Maddalena: Insegnante Catozzo Roberto

Scuola secondaria Via Amendola S.Maria Maddalena: Insegnante Coizzi Sondra

Scuola primaria /secondaria Canaro: Insegnante Lazzarini Paolo

Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

ALLEGATO F - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo di Occhiobello”.

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da €27,50 a €275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, **il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente**, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, **il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro** (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il **modello F23**, codice tributo **131T**, causale del versamento **“Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo di Occhiobello;**
- presso la **Tesoreria provinciale di Rovigo** competente per territorio;
- presso gli **uffici postali** tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo di Occhiobello”;

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;



Riconoscimenti alla ex Direzione Didattica di Occhiobello:
Premio Qualità Regione Veneto 2003 e 2005
Premio Qualità Italia 2006
Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni 2007 "Migliore Amministrazione"
Premio Nazionale per l'Innovazione 2009
Premiamo i risultati 2010

- individuano l'ammenda da comminare;
 - consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
 - consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;
- L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *"// trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*.

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*.

Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*.